

SENATO DELLA REPUBBLICA

— XV LEGISLATURA —

N. 1577

DISEGNO DI LEGGE

**d’iniziativa dei senatori POLI, TREU, GALLI, SACCONI, ALFONZI,
VIESPOLI, PETERLINI, CUTRUFO, ROILO, LIVI BACCI,
ZUCCHERINI, MONGIELLO, TOFANI, MORRA e TIBALDI**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 17 MAGGIO 2007

**Disposizioni in materia di razionalizzazione e semplificazione
dell’attività dell’INPS**

ONOREVOLI SENATORI. - Il presente disegno di legge interviene nella materia previdenziale e assistenziale con le finalità sia di superare alcune discrasie che la normativa vigente determina nell'ambito delle modalità di pagamento dei contributi previdenziali e nell'accertamento delle condizioni reddituali dei pensionati ma anche nella prospettiva di razionalizzare e di migliorare la qualità dei servizi offerti al cittadino, mirando ad una decisa implementazione dei processi di acquisizione del patrimonio informativo, di pertinenza del cliente o di altri enti pubblici o privati, necessari ad attivare celermente i processi produttivi. L'obiettivo è quello di giungere a una produzione snella evitando i costi dovuti a ritardi nell'acquisizione di flussi informativi e a tutte le attività prive di valore aggiunto, coerentemente con le recenti riforme ed innovazioni normative che hanno consentito una decisa accelerazione delle procedure all'interno di una consolidata catena del valore.

Gli articoli 1 e 2 riguardano le modalità di accertamento delle prestazioni collegate al reddito, hanno carattere organizzativo e hanno lo scopo di eliminare alla radice le prestazioni indebite per motivi reddituali, allineando il termine iniziale dal quale ha valenza il reddito dichiarato dal percettore ai fini della loro determinazione a quello degli assegni familiari.

La previsione normativa in oggetto, eliminando nei fatti le cause che determinano geneticamente le prestazioni indebite, determina un considerevole risparmio sui costi di gestione dell'INPS ed una riduzione delle tensioni sociali che periodicamente si determinano all'atto del recupero di prestazioni già erogate. Si prende così a riferimento il reddito conseguito rispetto al reddito pre-

sunto; in questo modo, il reddito dichiarato non è più presuntivo e produce i suoi effetti in un momento successivo a quello della dichiarazione, evitando il sorgere fisiologico dell'indebito.

L'articolo 3 razionalizza le attuali modalità di pagamento dilazionato dei crediti contributivi; infatti, la legge 8 agosto 2002, n. 178, all'articolo 3, comma 3-*bis*, attribuisce espressamente all'INPS la funzione autorizzatoria della rateizzazione sino al limite massimo consentito (sessanta rate), limitandola, peraltro, al pagamento dei crediti iscritti a ruolo. Per i crediti non iscritti a ruolo, invece, l'articolo 116, comma 17 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, prevede la competenza decisoria dell'Istituto alla rateizzazione fino ad un limite massimo di 24 rate.

È di tutta evidenza come attualmente sia più conveniente per il debitore far giungere il credito nella fase di riscossione a mezzo ruolo e non effettuare il pagamento seppur dilazionato in fase amministrativa.

L'evidente incoerenza sistematica di tali previsioni normative impongono un intervento normativo finalizzato a superare la discrasia introdotta dall'articolo 3, comma 3-*bis*, del decreto-legge 8 luglio 2002, n. 138, convertito dalla legge 8 agosto 2002, n. 178, tra crediti iscritti a ruolo e crediti che si trovino ancora in fase amministrativa o legale estendendo anche a questi ultimi la possibilità di rateizzazione nel limite massimo di sessanta mesi con provvedimento motivato degli enti impositori.

La disposizione di cui all'articolo 3 eviterebbe, peraltro, atteggiamenti o tattiche dilatorie da parte dei debitori che protraggono l'inadempienza sino al momento dell'iscrizione del credito a ruolo.

L'articolo 4 ha lo scopo di estendere, per evidenti ragioni di omogeneità e di economicità dell'azione amministrativa, l'applicazione della norma dell'articolo 11 della legge 12 giugno 1984, n. 222 (secondo cui l'assicurato non può reiterare la domanda diretta a conseguire l'assegno di invalidità o alla pensione di inabilità se ha in corso un procedimento amministrativo o giudiziario per l'accertamento di tale diritto) anche alle domande volte ad ottenere i benefici previsti per gli invalidi civili nei procedimenti in materia di invalidità civile, cecità civile e sordomutismo.

Le disposizioni di cui all'articolo 5 mirano a consolidare il flusso mensile delle informazioni retributive, che pervengono all'INPS rendendo, in tal modo, pienamente operativa la trasmissione telematica dei dati retributivi e le informazioni per il calcolo dei contributi. Ciò consentirà il completamento del processo di aggiornamento dell'archivio e anagrafe dei lavoratori dipendenti, dei lavoratori iscritti alla gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26 della legge 8 agosto 1995, n. 335, degli associati in partecipazione, per la più tempestiva erogazione delle prestazioni e rilascio dell'estratto conto certificativo.

La disposizione prevede una sanzione peraltro di limitato importo a carico dei sostituti d'imposta e dei datori di lavoro che non assolvano i rispettivi obblighi previsti dall'articolo 44, comma 9 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni dalla legge 24 novembre 2003, n. 326.

Sulla stessa linea di semplificazione si colloca la norma di cui all'articolo 6 inerente la dichiarazione dei redditi degli esercenti attività autonome.

La norma introduce disposizioni sulle modalità di trasmissione dei dati contributivi determinati all'interno nelle dichiarazioni dei redditi (quadro "R" del modello UNICO) dei soggetti esercenti attività autonome.

L'obiettivo è una reingegnerizzazione del processo, che consenta all'INPS di conoscere tempestivamente gli elementi inerenti la determinazione dei contributi senza dover attendere gli esiti degli accertamenti reddituali condotti dall'Agenzia delle Entrate.

Il sistema attuale prevede, infatti, che la dichiarazione dei redditi debba essere trasmessa solo all'Agenzia delle Entrate e che l'Istituto debba, quindi, attendere gli esiti di tali accertamenti e controlli (ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 in materia di accertamento, liquidazione e riscossione delle imposte sui redditi) per poter effettuare la riscossione degli importi effettivamente dovuti, risultanti a conguaglio, limitando la riscossione immediata alle somme versate in relazione ai minimi imponibili contributivi (ai sensi dell'articolo 1 della legge 2 agosto 1990, n. 233).

La disposizione, prevedendo l'obbligo di trasmissione degli elementi inerenti la determinazione dei contributi dovuti agli enti previdenziali anche all'INPS entro il 31 ottobre dell'anno di riferimento della dichiarazione reddituale, consente di superare le criticità dovute a discontinuità o erronee ricostruzioni nei riguardi dell'INPS in anni precedenti a quello di riferimento.

La disposizione dell'articolo 7 inerente la trasmissione telematica delle certificazioni di malattia (di cui all'articolo 1, comma 149, della legge 30 dicembre 2004, n. 311) si allinea con le innovazioni organizzative concernenti la semplificazione degli adempimenti legati agli stati morbosi dei lavoratori incidenti sui rapporti di lavoro.

La disciplina è stata recentemente innovata con la trasmissione telematica dei dati delle ricette mediche al Ministero dell'economia (comma 810, capoverso 5-bis, dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 - legge finanziaria per il 2007).

È previsto che le regole tecniche concernenti i dati e le modalità di trasmissione

siano definite da un decreto interministeriale da emanare entro il 30 aprile 2007.

Si osserva che tra le Amministrazioni chiamate ad intervenire alla stesura del suddetto decreto non compare l'INPS, a cui la vigente normativa in materia di malattia attribuisce il compito di erogare la relativa indennità, nonché di effettuare i dovuti controlli.

In considerazione del ruolo che la legge attribuisce all'INPS nella gestione delle certificazioni di malattia finalizzate alla corresponsione delle relative indennità, si ritiene indispensabile la partecipazione dell'Istituto alla stesura del decreto interministeriale di applicazione del comma 810, capoverso 5-bis, in linea con quanto già previsto dalla citata norma della legge finanziaria per il 2005, nonché individuare un termine certo a decorrere dal quale si rende obbligatoria la trasmissione telematica dei suddetti certificati.

Si prevede, quindi, che, a decorrere dal 1° maggio 2007, la trasmissione delle certificazioni di malattia all'INPS avvenga esclusivamente in via telematica, secondo le modalità definite dal suddetto decreto interministeriale, adottato d'intesa con l'Istituto.

Inoltre, al fine di assicurare la piena e definitiva operatività della trasmissione telematica delle certificazioni di malattia all'INPS, si propone di riconoscere un contributo ai medici che provvedono al servizio di trasmissione telematica delle certificazioni suddette, in analogia con quanto previsto del comma 810 citato, al capoverso 5-ter, in relazione alla trasmissione telematica dei dati delle ricette mediche al Ministero dell'Economia.

L'articolo 8 intende ridefinire la base di calcolo per la determinazione del valore retributivo da attribuire ai periodi riconosciuti

figurativamente per gli eventi previsti dalla legislazione vigente. Come è noto, in occasione di particolari eventi il legislatore ha previsto l'accredito di contribuzione figurativa in favore del lavoratore. In questo modo la sua posizione assicurativa non subisce conseguenze negative, sotto il profilo previdenziale, per effetto del verificarsi di interruzioni o sospensioni dell'attività lavorativa. I criteri di determinazione della predetta contribuzione figurativa sono stati stabiliti dall'articolo 8 della legge 23 aprile 1981, n. 155, quando la dichiarazione delle retribuzioni percepite dal lavoratore aveva cadenza annuale e riportava i dati complessivi annuali delle retribuzioni stesse.

La modifica normativa proposta con l'articolo 8 intende ridefinire i criteri di determinazione dei valori figurativi ponendoli in linea con l'introduzione della denuncia mensile dei contributi introdotta dalla legge n. 326 del 2003. L'Istituto, infatti, a partire dal 1° gennaio 2005 dispone dei valori retributivi di ciascun assicurato con cadenza mensile. È, pertanto, possibile utilizzare dei valori retributivi più analitici per calcolare l'accredito figurativo. In particolare, ciascun evento verrebbe valorizzato in relazione alla retribuzione piena, costituita dalle sole voci ricorrenti e continuative corrisposte al lavoratore in relazione alla sua posizione contrattuale e all'organizzazione aziendale, che lo stesso avrebbe percepito nel mese in cui si verifica o ha inizio l'evento da coprire figurativamente.

Diviene quindi possibile aggiornare l'estratto assicurativo del soggetto mensilmente anche nei casi in cui vi sia contribuzione figurativa, con il risultato di ottenere il completo raggiungimento del principale obiettivo per il quale è stata introdotta la denuncia contributiva mensile (e-mens).

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

(Modalità di accertamento delle prestazioni collegate al reddito)

1. Ai fini della liquidazione o della ricostituzione delle prestazioni previdenziali ed assistenziali collegate al reddito, il reddito di riferimento è quello conseguito dal beneficiario e dal proprio coniuge nell'anno solare precedente il 1° luglio di ciascun anno ed ha valore per la corresponsione del relativo trattamento fino al 30 giugno dell'anno successivo.

2. In sede di prima liquidazione di una prestazione, il reddito di riferimento è quello dell'anno in corso dichiarato in via presuntiva.

3. Per i procedimenti di cui all'allegato A, rilevano i redditi da lavoro dipendente, autonomo, professionale o di impresa conseguito in Italia, anche presso organismi internazionali o all'estero al netto dei contributi previdenziali ed assistenziali, conseguiti nello stesso anno di riferimento della prestazione.

Art. 2.

(Comunicazione dei dati reddituali dei pensionati)

1. Per consentire agli enti previdenziali erogatori di rilevare annualmente i redditi i soggetti percettori di prestazioni collegate al reddito sono tenuti ad effettuare la comunicazione dei dati reddituali entro il 30 giugno di ciascun anno.

2. Ai pensionati che omettono di presentare la comunicazione reddituale nel termine previsto al comma precedente viene sospesa

l'erogazione della prestazione collegata al reddito a partire dal rateo del mese di settembre. In caso di presentazione della stessa nel termine previsto per la successiva comunicazione reddituale la medesima prestazione sarà ripristinata a partire dal mese successivo con erogazione degli arretrati. Qualora la presentazione della comunicazione non avvenga entro il termine di cui al periodo precedente non si darà luogo alla corrispondenza di alcun arretrato.

3 Sono esentati dall'obbligo di comunicazione i pensionati che hanno compiuto l'età di 80 anni.

Art. 3.

(Pagamento rateale dei debiti contributivi)

1. L'articolo 3, comma 3-*bis*, della legge 8 agosto 2002 n. 178 è così modificato:

«3-*bis*. Il pagamento rateale dei debiti per contributi, premi e accessori di legge dovuti agli enti gestori di forme di previdenza obbligatorie, può essere consentito, in deroga a quanto previsto dall'articolo 2, comma 11, del decreto-legge 9 ottobre 1989, n. 338, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 1989, n. 389, nel limite massimo di sessanta mesi con provvedimento motivato degli stessi enti impositori».

Art. 4.

(Limite alla presentazione di nuove domande nei procedimenti di invalidità civile)

1. L'articolo 11 della legge 12 giugno 1984, n. 222 si applica anche alle domande volte ad ottenere il riconoscimento del diritto a pensioni, assegni e indennità spettanti, ai sensi della vigente disciplina, agli invalidi civili nei procedimenti in materia di invalidità civile, cecità civile e sordomutismo.

Art. 5.

*(Rafforzamento degli obblighi in materia
di comunicazioni retributive)*

1. A decorrere dal 1° luglio 2007 i sostituti d'imposta che, personalmente o tramite i loro incaricati di cui all'articolo 3, commi 2-*bis* e 3, del decreto del presidente della repubblica 27 luglio 1998 n. 322, e i datori di lavoro che non provvedano ad assolvere i rispettivi obblighi di cui all'articolo 44, comma 9, del decreto legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326 sono tenuti al pagamento, in favore dell'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale della somma di 50 euro a titolo di sanzione amministrativa, per ogni lavoratore dipendente.

Art. 6.

*(Comunicazione dei dati reddituali
dei lavoratori autonomi)*

1. Dopo il comma 1 dell'articolo 3 del Decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, è aggiunto il seguente:

«1-*bis*. I soggetti di cui all'articolo 10 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, sono tenuti a trasmettere, mediante utilizzazione esclusiva di procedure automatizzate, anche all'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale, gli elementi necessari ai fini dell'accertamento e della liquidazione dei premi e contributi previdenziali da determinare sulla base della dichiarazione dei redditi, entro il 31 ottobre dell'anno successivo a quello di chiusura del periodo di imposta, secondo le modalità operative definite dall'Ente medesimo».

Art. 7.

(Trasmissione telematica delle certificazioni di malattia)

1. A decorrere dal 1° luglio 2007, la trasmissione delle certificazioni di malattia all'INPS di cui all'articolo 1, comma 149, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, avviene esclusivamente in via telematica, secondo le modalità definite dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al comma 5-bis dell'articolo 50 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, e successive modificazioni, sentito l'INPS.

2. Per assicurare la piena e definitiva operatività della trasmissione telematica delle certificazioni di malattia di cui al comma 1, l'INPS riconosce ai medici che provvedono al servizio di trasmissione telematica un contributo nei limiti di 5 milioni di euro per l'anno 2007, di 10 milioni di euro per l'anno 2008 e di 10 milioni di euro per l'anno 2009. Al relativo onere si provvede con risorse a carico del bilancio dell'ente.

Art. 8.

(Contribuzione figurativa)

1. A decorrere dal 1° gennaio 2007, la base di calcolo per la liquidazione ai lavoratori subordinati per i quali viene presentata la denuncia contributiva mensile di cui all'articolo 44 della legge 24 novembre 2003, n. 326, di tutte le prestazioni a sostegno o integrazione del reddito erogate dall'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale, nonché per la determinazione del valore retributivo da attribuire ai periodi riconosciuti figurativamente per gli eventi previsti dalle disposizioni in vigore, ai fini del calcolo della retribuzione pensionabile, è rappresentata dalla normale retribuzione che sarebbe spettata al

lavoratore, in caso di prestazione lavorativa, nel mese in cui si colloca l'evento.

2. Nell'ipotesi di prestazioni dovute dopo la cessazione del rapporto di lavoro, la retribuzione di riferimento è quella inerente al mese di risoluzione del rapporto di lavoro.

3. Nel caso in cui nel mese non risultino retribuzioni effettive il valore retributivo sarà riferito alle retribuzioni del mese immediatamente precedente, ovvero, in assenza, del mese immediatamente successivo, nel quale risultino percepite retribuzioni in costanza di rapporto di lavoro.

ALLEGATO A
(Articolo 1, comma 3)

- a) Mancata attribuzione o sospensione, nei confronti di soggetti con età inferiore a quella di vecchiaia, della pensione di invalidità con decorrenza anteriore al 1° agosto 1984, di cui all'articolo 10 del regio decreto-legge 14 aprile 1939, n. 636, convertito, con modificazioni dalla legge 6 luglio 1939, n. 1272, e successive modificazioni;
- b) riduzione dell'assegno di invalidità per reddito da lavoro, di cui all'articolo 1, comma 42, della legge 8 agosto 1995, n. 335;
- c) revisione straordinaria dell'assegno di invalidità, di cui all'articolo 9 della legge 12 giugno 1984, n. 222;
- d) incumulabilità della pensione di anzianità e dell'assegno di invalidità con i redditi da lavoro dipendente ai sensi dell'articolo 10 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503;
- e) incumulabilità della pensione di anzianità e dell'assegno di invalidità con i redditi da lavoro autonomo ai sensi dell'articolo 10 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503.

